

Prot. n°10402 /p/cv

Roma, 25 maggio 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

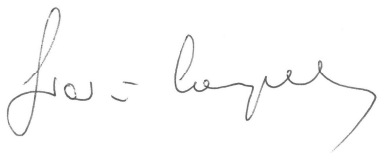
Lettera circolare n. 32-2021

Oggetto: Nuovo modulo di rendicontazione delle eccedenze all'aliquota dello 0,25% per l'annualità cassa edile 2019/2020.

Si invia il modulo corretto per la rendicontazione delle prestazioni sanitarie eccedenti lo 0,25% del Sanedil, che sostituisce il precedente allegato alla circolare n.25-2021.

Cordiali saluti

Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella



Il Direttore
Luca Petricca



Allegati: 1

**MODULO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
EROGATE DALLE CASSE IN MISURA ECCEDENTE L'ALiquOTA DELLO 0,25%
ANNO 2019/2020**

REGIONE

CASSA EDILE /EDILCASSA.....

CODICE CASSA

Periodo di riferimento 1° ottobre 2019 - 30 settembre 2020

A) MASSA SALARI^{1 2 3}

Massa salari incassata relativa all'anno cassa edile 2019/2020

(euro).....

B) CONTRIBUTO CONTRATTUALE DELLO 0,25%

Importo incassato relativo allo 0,25% calcolato sulla massa salari incassata (A)

(euro).....

C) PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASSA EDILE/EDILCASSA^{4 5}

Importo totale delle prestazioni erogate

(euro).....

C) ECCEDENZA⁶

¹ Il valore della massa salari non deve essere inferiore alla massa salari degli operai incassata per l'anno cassa edile 2019/2020 (cfr. comunicata alla CNCE).

² La massa salari indicata deve tenere conto di eventuali importi incassati nell'anno cassa edile 2019/2020 relativi ad annualità precedenti, trattandosi di incassi utili a garantire le prestazioni sanitarie di competenza delle Casse nei limiti dell'aliquota dello 0,25%, fino al subentro dell'operatività del Fondo Sanedil.

³ La massa salari indicata deve tenere conto della contribuzione incassata a titolo di "ore sanzionate".

⁴ Le prestazioni sanitarie oggetto di rimborso non devono essere riferibili ai lavoratori con qualifica impiegatizia.

⁵ Non devono essere conteggiati gli importi riferibili ad eventuali prestazioni riconosciute dalle Casse (es. carenza per malattia), diverse dalle prestazioni sanitarie, il cui costo non sia riconducibile all'aliquota dello 0,25%.

⁶ Le eccedenze scaturite da prestazioni sanitarie erogate tramite altri Fondi sanitari (Compagnie assicurative) non devono essere rendicontate e pertanto i premi assicurativi versati alle Compagnie assicurative non sono rimborsati.

Differenza tra l'importo delle prestazioni erogate (C) e l'importo incassato relativo allo 0,25% (B)
(euro)

ATTENZIONE

Al presente modulo deve essere allegato tassativamente il tracciato (All.1) contenente il dettaglio delle prestazioni sanitarie erogate e rimborsate dalla Cassa⁷.

Luogo..... *Data*

Firma
Il Presidente

Firma
Il Vicepresidente

⁷ Le prestazioni sanitarie rimborsabili non devono essere riferibili ad eventi successivi alla data del 30 settembre 2020, tenuto conto che il Fondo ha iniziato ad erogare prestazioni il 1° ottobre 2020